

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, LOMBARDI, DE CINQUE, RUFFINO,
MEZZAPESA, SANTALCO, NEPI, BALDI e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1983

Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e
dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze
dei conciliatori

ONOREVOLI SENATORI. — Le disfunzioni della giustizia da molti ed intensamente lamentate hanno sicuramente cause molteplici.

Tra queste è da ritenersi quella conseguente alle difficoltà che anche legislativamente si sono frapposte a stabilire un soddisfacente rapporto di adeguamento tra il processo di svalutazione monetaria ed il correlativo ampliamento, in sede civile, della competenza per valore.

Tale difficoltà di adeguamento ha comportato, con il passare degli anni e con l'intensificarsi della svalutazione, un sovraccarico di lavoro per i tribunali, molti dei quali sono ormai paralizzati, e l'atrofia funzionale dei giudici conciliatori, ai quali per il passato era stata pur affidata tanta parte della giustizia civile di più modesta entità patrimoniale. Il limite di valore oggi esi-

stente di lire 50.000 per il giudice conciliatore e di lire 750.000 per il pretore è oggettivamente insignificante e lo diventa ancora di più dal punto di vista soggettivo, se si considera la remora a rivolgersi alla autorità giudiziaria rappresentata dalle spese cui l'interessato va incontro e dai tempi lunghissimi che sono da prevedere.

Uno dei fattori più evidenti di debolezza dello Stato è costituito dalla generalizzata sfiducia nella amministrazione della giustizia che induce a forme varie, ma sempre socialmente negative, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Il fatto che procedimenti civili, dietro i quali stanno spesso rilevanti interessi, vengano in molti tribunali rinviati di anno in anno è spesso considerato dalle parti come denegata giustizia; anche perchè, in **effe-**

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti, applicare la giustizia in tempi così lunghi già significa in qualche modo negarla.

Se si vuol ripercorrere, a dimostrazione del segnalato squilibrio, la cronistoria dei

provvedimenti legislativi emanati in materia a partire dall'entrata in vigore del codice di procedura civile, si hanno i seguenti momenti:

Norme	Conciliatore		Pretore	
	Mobili	Locazione	Mobili	Immobili
1) codice di procedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443)	1.000	2.000	10.000	10.000
2) decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 247	5.000	5.000	50.000	50.000
3) legge 12 maggio 1949, n. 273	10.000	10.000	100.000	50.000
4) legge 18 luglio 1956, n. 761	25.000	25.000	250.000	50.000
5) legge 25 luglio 1966, n. 571	50.000	50.000	750.000	300.000
6) legge 27 luglio 1978, n. 392		600.000		

Non occorre, ci sembra, spendere molte parole per dimostrare come sia fuori di ogni senso comune utilizzare in sempre maggior misura, via via che la svalutazione aumenta, collegi di tre giudici togati e costosi uffici giudiziari dello Stato per risolvere questioncelle di minimo valore che, secondo il disegno originario del codice e secondo la tradizione giudiziaria italiana, dovevano essere risolte dal giudice monocratico, fosse esso il pretore o il conciliatore.

Per stabilire la misura della competenza va tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, ma vanno valutate anche le impegnative competenze funzionali che assorbono gran parte dell'attività del pretore. Basta considerare quale rilevanza anche quantitativa comportino per il pretore le cause di lavoro e quelle di locazione. Per tali considerazioni potrà essere opportuno contenere le proposte competenze in lire 750.000 per il giudice conciliatore e in lire 7.500.000 per il pretore, cioè 10 volte di più di quelle previste nel testo originario del codice.

Sulla base dei risultati conseguiti, potrà se del caso essere messa in atto da parte dell'Amministrazione una revisione delle varie piante organiche dei tribunali e delle preture in modo da conseguire il miglior equilibrio tra le varie esigenze. Così come

potrebbe prevedersi, nel testo della stessa emananda legge, un meccanismo di revisione della competenza collegato al modificarsi del valore monetario.

Nel presente disegno di legge peraltro le norme delle quali si propone la modifica sono quelle direttamente relative alla competenza o comunque legate a valori monetari che è opportuno rivedere.

All'articolo 1 si prevede l'elevazione del valore per il giudice conciliatore e per il pretore, sia per i beni mobili che per gli immobili. Con altro comma si coordinano con le nuove norme quelle *ex* articolo 45 della legge n. 392 del 1978. L'ultima parte dell'articolo, da leggersi come norma d'attuazione, stabilisce la sorte dei giudizi in corso assegnando, per quanto riguarda il tribunale, la funzione decisionale all'istruttore, così com'è accaduto con l'entrata in vigore delle norme per le cause di lavoro.

Con l'articolo 2 si stabilisce in lire 100.000 il limite del giudizio equitativo ed inappellabile del conciliatore.

Con l'articolo 3, infine, si eleva da lire 50.000 a lire 750.000 il limite di cui all'articolo 525, terzo comma, del codice di procedura civile, consentendo cioè al pretore di disporre con decreto la vendita di beni pignorati di valore inferiore a tale limite.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 750.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 7.500.000.

La competenza del conciliatore in materia di determinazione, aggiornamento o adeguamento del canone di cui all'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevata a lire 750.000 annue.

Le cause pendenti dinanzi ai tribunali e che non siano già rimesse al collegio per la decisione di merito saranno decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.

L'appello è proposto dinanzi alla corte d'appello.

I pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del codice di procedura civile, è elevato a lire 100.000.

Rimangono in ogni caso appellabili senza limite di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 3.

Il limite di valore dei beni pignorati di cui all'articolo 525, terzo comma, del codice di procedura civile è elevato da lire 50.000 a lire 750.000.